



Tribunale di Novara

Sezione Civile

Così composto:

Dott.ssa Guendalina Pascale	Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi	Giudice rel.
Dott. Andrea Cavagnolo	Giudice

Premesso

- che con decreto in data 12.3.2013 questo Tribunale, accogliendo il ricorso proposto ex art. 161, 6° co. L.F., ha assegnato a Manulprint S.r.l. il termine di gg 60, dalla comunicazione del suddetto decreto, per il deposito della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla Legge Fallimentare o di una domanda ex art. 182 bis l.f. (e relativa documentazione);
- che, nel termine concesso, Manulprint srl non ha presentato i suindicati documenti, bensì una richiesta di proroga di detto termine di ulteriori 60 giorni, esponendo la necessità per i professionisti incaricati della predisposizione del piano (già delineato in una prospettiva di continuità aziendale, realizzabile attraverso il conferimento dell'azienda in una NewCo, alle dipendenze della quale saranno trasferiti tutti i 25 lavoratori attualmente assunti da Manulprint S.r.l.) di terminare la valutazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa, oltre che delle risorse finanziarie necessarie, nonché la correlata necessità per il professionista attestatore di completare la propria relazione;

Rilevato:

- che contro la società odierna istante pende una istanza di fallimento;
- che sin dal ricorso ex art. 161, co. 6, LF, depositato in data 7.3.2013, la società odierna istante aveva affermato di stare predisponendo la proposta da

- presentare ai creditori, espressamente basata su un piano di conservazione aziendale, attraverso la costituzione di una NewCo destinata al proseguimento dell'attività di impresa;
- che la società ha adeguatamente documentato le attività medio tempore compiute onde concretizzare il piano delineato, producendo una dichiarazione con cui il socio Metaflex S.r.l. si è impegnato conferire risorse finanziarie a favore della società neocostituita per un importo di € 500.000,00 nonché la relazione di stima del complesso aziendale a firma Dott. Filippo Mella in data 15.4.2013;
 - che pertanto la società istante ha esposto i giustificati motivi legittimanti la concessione della richiesta proroga, facendo riferimento a specifici incombenti oltre che, in generale, all'intera attività attestativa;
 - ritenuto, pertanto, che le ragioni della proroga appaiono accoglibili e che, nel caso in esame, tenuto conto altresì della complessità del piano prospettato, la proroga medesima debba essere concessa nella misura massima di giorni 60;

P.Q.M.

Assegna a Manulprint srl un ulteriore termine di gg. 60 dalla comunicazione del presente decreto, per consentire la presentazione:

della proposta;

del piano ;

della documentazione previsti dai commi secondo e terzo della L.F.

Dispone

che il presente decreto sia comunicato alla ricorrente e al creditore istante per il fallimento;

Avverte

la ricorrente che, sino alla scadenza del suddetto termine prorogato, potrà liberamente compiere gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) per il compimento di atti di straordinaria amministrazioni, ritenuti necessari e urgenti, dovrà previamente munirsi dell'autorizzazione del Tribunale, il quale potrà, se ritenuto, necessario od utile assumere sommarie informazioni;
- b) le richieste di autorizzazione a contrarre finanziamenti ovvero pagare crediti per beni o servizi anteriori al deposito del ricorso concordato, dovranno essere accompagnate da un'attestazione avente i contenuti richiesti dall'art. 182quinquies, commi 1° e 4° resa da un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) L.F.;
- c) i crediti di terzi sorti nelle more del deposito del piano, per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore, sono prededucibili ex art. 111 L.F. in questa e nella eventuale successiva procedura concorsuale;
- d) il debitore dovrà tenere costantemente informato il Tribunale mediante il deposito, con cadenza bimestrale, di una Relazione sull'andamento aziendale e finanziario dell'impresa cui dovranno essere allegati, fatte salve ulteriori produzioni ritenute necessarie dal debitore ovvero integrazioni richieste del giudice, la situazione contabile alla data di riferimento della relazione e gli estratti di conto corrente del periodo.

Dispone

che il presente decreto sia:

- a) comunicato al Pubblico Ministero (in sede)
- b) pubblicato a cura della cancelleria nelle forme previste dall'art. 166 L.F., sia sul sito www.tribunale.novara.it e nel Registro delle Imprese.

Si comunichi alla ricorrente ed al creditore istante per il fallimento.

Novara, 13.5.2013

TRIBUNALE DI NOVARA
Deputato alla Cancelleria
IL PRESIDENTE
15/05/13
TRIBUNALE DI NOVARA

Il Presidente
Gaudino Piro